

PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI PIU' RICORRENTI

UTILIZZO DA PARTE DEI MINORI DI ANNI 18 DI CONGEGNI DI CUI ALL'ART.110 COMMA 6 LETT A E B.			
Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 20 e 21 D.L. 98 del 06/07/2011 Convertito dalla Legge 15/07/11 n. 111	Chiunque (generalmente si identifica nel gestore), consente l'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett. a e b da parte di minori di anni 18.	Da 5.000 a 20.000 p.m.r. €6.666,67 (art. 21 D.L. 98/11) Proventi allo Stato. Mod. F24 Accise, codice tributo 5248	Rapporto all'autorità Competente identificata nell'AAMS (art. 21 D.L. 98/11), per l'adozione del provvedimento di chiusura dell'attività per un periodo da 10 a 30 giorni. Rapporto all'autorità comunale (ex art. 86 Tulps) ovvero alla Questura (ex art. 88 Tulps)

MANCATA APPOSIZIONE DEL NULLAOSTA SULL'APPARECCHIO OVVERO APPOSIZIONE DI NULLAOSTA NON ORIGINALE			
Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 110 c 9 lett. f TULPS	Chiunque (generalmente il gestore) consente l'utilizzo di videogiochi di cui al comma 6 lett. a e b e comma 7 lett. a e c. senza che sugli stessi sia apposto, benchè rilasciato, nulla osta ovvero risulta apposto nullaosta non in originale.	Da 500 a 3.000 € p.m.r. 1.000 Il nullaosta ha riprodotto il codice identificativo corrispondente ed un ologramma che riconduce all'originalità dello stesso.	La sanzione è relativa a ciascun apparecchio; Proventi all'A.A.M.S Regionale; Rapporto all'autorità Competente identificata A.A.M.S Regionale; Rapporto all'autorità comunale.

MODALITA' OPERATIVA:

- 1 - 110 c 6 obbligo di esposizione NOD in copia conforme, NOE in originale ed attestato di conformità;
- 2 - 110 c 7 obbligo di esposizione NOD,NOE, CODE ID.

APPARECCHI NON CORRISPONDENTI ALLE CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI			
A)			
Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 110 c 9 lett a TULPS Art. 110 c 9 bis (sequestro)	Chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi	Da €1.000 a 6.000 p.m.r. €2.000	La sanzione è relativa a ciascun apparecchio; Proventi all'A.A.M.S Regionale; Rapporto all'autorità Competente identificata nell'A.A.M.S Regionale; Rapporto all'autorità comunale.

APPARECCHI NON CORRISPONDENTI ALLE CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI			
B)			
Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 110 c 9 lett b TULPS Art. 110 c 9 bis (sequestro) È opportuno nel verbale di sequestro indicare chi è il produttore e/o importatore	Chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi	Da €1.000 a 6.000 p.m.r. €2.000	La sanzione è relativa a ciascun apparecchio; Proventi all'A.A.M.S Regionale; Rapporto all'autorità Competente identificata nell'A.A.M.S Regionale; Rapporto all'autorità comunale.

APPARECCHI NON CORRISPONDENTI ALLE CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI C)			
Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 110 c 9 lett c TULPS Art. 110 c 9 bis (sequestro) È necessario nel verbale di sequestro indicare chi è distributore. Si sequestrano anche le somme di denaro contenute nei videogiochi.	Chiunque, consentendo il funzionamento di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi	€ 4.000 p.m.r. €1.333,33 Questa fattispecie riguarda gli apparecchi di cui al comma 6 e 7 così come disciplinati: apparecchi di cui all'art 110 c 6 lett a si fa riferimento al Decreto Direttoriale 4 ottobre 2003; apparecchi di cui all'art. 110 al c 6 lett b si fa riferimento alla Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010; apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett a e c si fa riferimento al Decreto Direttoriale 8 novembre 2005 modificato dal D.D. 20/04/11.	La sanzione è relativa a ciascun apparecchio; Proventi all'A.A.M.S Regionale; Rapporto all'autorità competente identificata nell'A.A.M.S Regionale; Rapporto all'autorità comunale per l'adozione del provvedimento di chiusura ai sensi dell'art.110 c 10. La medesima sanzione si applica nei confronti del distributore degli apparecchi.

PRINCIPALI VIOLAZIONI ALL'ART. 110 COMMA 9 DEL TULPS.

PREMESSA

Relativamente al sequestro amministrativo delle somme contenute all'interno dei videogiochi non conformi è stata siglata una convenzione tra Poste Italiane spa ed AAMS per mezzo della quale sono stati aperti due conti correnti dedicati su cui versare le somme e su cui non si applica la commissione del bollettino postale.

- ccp 97256572 per i sequestri di importo inferiore a 50 euro;
- ccp 97253967 per i sequestri di importo superiore a 50 euro.

Intestato alla Direzione Regionale AAMS competente;

E' importante nella causale indicare il n. di verbale amministrativo e la data del sequestro. Per quanto riguarda le sanzioni accessorie di sospensione dell'attività collegate alle violazioni dell'art 110 TULPS, per una questione di opportunità e proporzionalità delle stesse, sarebbe auspicabile che ci fosse un provvedimento che disciplini le modalità di applicazione come può essere, a titolo di esempio una delibera di giunta.

UTILIZZO DI APPARECCHIATURE CHE CONSENTONO IL COLLEGAMENTO ON LINE A CONCESSIONARI DI GIOCO AUTORIZZATI E NON DA PUBBLICI ESERCIZI - UTILIZZO DI TOTEM			
Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
<p>Art. 1 c 923 L. 28.12.2015 n. 280 Art. 13 e 20 L. 689/81 (sequestro)</p> <p>È necessario nel verbale di sequestro indicare chi è distributore e/o proprietario e titolare della piattaforma dei giochi (sanzione di €33.333,33). Si sequestrano anche le somme di denaro contenute nei videogiochi.</p>	<p>COMMA 923 Ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 646, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in caso di violazione dell'articolo 7, comma 3-quater, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell'esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica al proprietario dell'apparecchio. Il divieto di cui al precedente periodo e la sanzione ivi prevista si applicano, altresì, nell'ipotesi di offerta di giochi promozionali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, per il tramite di qualunque tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a consentire la connessione telematica al web. Il titolare della piattaforma dei giochi promozionali è punito con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 100.000. Le sanzioni sono irrogate dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli, territorialmente competente; per i soggetti con sede all'estero è competente l'ufficio dei monopoli del Lazio.</p>	<p>€ 20.000 p.m.r.</p> <p>€ 666.67 F24 codice tributo 5387</p> <p>L'art.7 c 3 quater del D.L. 158/12 riguarda l'utilizzo di apparecchiature nei pubblici esercizi che consentono il collegamento ai concessionari autorizzati e non</p>	<p>La sanzione è relativa a ciascun apparecchio;</p> <p>Proventi all'A.A.M.S Regionale;</p> <p>Rapporto all'autorità competente identificata nell'A.A.M.S Regionale/ Lazio se trasgressore è società estera.</p> <p>Rapporto all'autorità comunale per l'adozione del provvedimento di chiusura ai sensi dell'art.110 c 10.</p> <p>La medesima sanzione si applica nei confronti del distributore degli apparecchi.</p>

MANCATO COLLEGAMENTO ALLA RETE TELEMATICA AAMS PER GLI APPARECCHI DI CUI ALL'ART 110.COMMA 6 LETT A .

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
<p>Art. 1 c 646 e 648 L. 23.12.2014 n. 190 Art. 13 e 20 L. 689/81 (sequestro) Vedi anche modalità art. 1 c 648 L. 190/2014</p> <p>È necessario nel verbale di sequestro indicare chi è distributore o proprietario. Si sequestrano anche le somme di denaro contenute nei videogiochi.</p>	<p>Comma 646 Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvencono apparecchi di cui all' articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni... (omissis)...</p>	<p>€ 20.000 p.m.r. € 6666.67</p> <p>F24 codice tributo 5387</p>	<p>La sanzione è relativa a ciascun apparecchio;</p> <p>Proventi all'A.A.M.S Regionale;</p> <p>Rapporto all'autorità competente identificata nell'A.A.M.S Regionale;</p> <p>Rapporto all'autorità comunale per l'adozione del provvedimento di chiusura ai sensi dell'art.110 c 10.</p> <p>La medesima sanzione si applica nei confronti del distributore degli apparecchi.</p>
<p>MODALITA' OPERATIVA: Al momento del controllo si contatta telefonicamente l'aams regionale comunicando il codice identificativo e verificando in tempo reale se l'apparecchio risulta collegato in rete.Nell'orario di chiusura degli uffici si contatta la ditta SOGEI con sede a Roma.</p>			

UTILIZZO DI APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 6 LETT.A E E COMMA 7 LETT.A E C CON NULLAOSTA SCADUTO			
Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
<p>Art. 110 c 9 lett c TULPS Art. 110 c 9 bis (sequestro)</p> <p>È necessario nel verbale di sequestro indicare chi è distributore. Si sequestrano anche le somme di denaro contenute nei videogiochi. Si sequestra il nullaosta.</p>	<p>Chiunque, consente il funzionamento e l'utilizzo di apparecchi di cui all'art. 110 c 6 lett a e b e all'art. 110 c 7 lett. a e c del Tulps il cui nullaosta sia scaduto.</p>	<p>€ 4.000 p.m.r. € 1.333,33</p> <p>Questa fattispecie riguarda gli apparecchi di cui al comma 6 e 7 disciplinati dal Decreto Direttoriale 19 settembre 2006. Per gli apparecchi di cui all'art. 110 c 6 lett. b ovviamente si farà riferimento a futura nuova regolamentazione, per cui a tutt'oggi i nullaosta sono validi.</p>	<p>La sanzione è relativa a ciascun apparecchio;</p> <p>Proventi all'A.A.M.S Regionale;</p> <p>Rapporto all'autorità competente identificata nell'A.A.M.S Regionale;</p> <p>Rapporto all'autorità comunale per l'adozione del provvedimento di chiusura ai sensi dell'art.110 c 10.</p> <p>La medesima sanzione si applica nei confronti del distributore degli apparecchi.</p>
<p>MODALITA' OPERATIVA: Si controlla il nullaosta e se rilasciato prima del 01 gennaio 2008 si procede alla contestazione previa verifica telefonica c/o aams per il collegamento in rete con riscontro positivo riferito agli apparecchi di cui al comma 6 lett a e b contestando il mancato collegamento alla rete telematica. Si procede inoltre alla contestazione della violazione all'art. 110 comma 9 lett d.</p>			

UTILIZZO DI APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 7 LETT. A E C PRIVI DI CODICE IDENTIFICATIVO			
Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
<p>Art. 110 c 9 lett c TULPS Art. 110 c 9 bis (sequestro)</p> <p>È necessario nel verbale di sequestro indicare chi è distributore. Si sequestrano anche le somme di denaro contenute nei videogiochi.</p>	<p>Chiunque, consente il funzionamento e l'utilizzo di apparecchi di cui all'art. 110 c 6 lett a e b e all'art. 110 c 7 lett. a e c del Tulps privi di codice identificativo.</p>	<p>€4.000 p.m.r. € 1.333,33</p> <hr/> <p>Questa fattispecie riguarda gli apparecchi di cui al comma 6 e 7 così come disciplinati: apparecchi di cui all'art 110 c 6 lett a si fa riferimento al Decreto Direttoriale 4 ottobre 2003; apparecchi di cui all'art. 110 al c 6 lett b si fa riferimento alla Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010; apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett a e c si fa riferimento al Decreto Direttoriale 8 novembre 2005 modificato dal D.D. 20/04/11.</p>	<p>La sanzione è relativa a ciascun apparecchio;</p> <p>Proventi all'A.A.M.S Regionale;</p> <p>Rapporto all'autorità competente identificata nell'A.A.M.S Regionale;</p> <p>Rapporto all'autorità comunale per l'adozione del provvedimento di chiusura ai sensi dell'art.110 c 10.</p> <p>La medesima sanzione si applica nei confronti del distributore degli apparecchi.</p>
<p>MODALITA' OPERATIVA: Il codice identificativo si può trovare su supporto esterno che garantisce l'inalterabilità oppure a video una volta spento e riacceso l'apparecchio.</p>			

**UTILIZZO DI APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 6 LETT A E 7
PRIVIDELL'APPOSIZIONE DEI TITOLI AUTORIZZATORI**

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
<p>Art. 110 c 9 lett f TULPS</p> <hr/> <p>NON si applica il sequestro</p>	<p>Chiunque, consente il funzionamento e l'utilizzo di apparecchi di cui all'art. 110 c 6 lett a e b e all'art. 110 c 7 lett. a e c del Tulps, benché in possesso dei titoli autorizzatori, gli stessi non erano esposti all'esterno degli apparecchi..</p>	<p align="center">€ 500 p.m.r. €1.000</p> <hr/> <p>Questa fattispecie riguarda gli apparecchi di cui al comma 6 e 7 così come disciplinati: <u>apparecchi di cui all'art 110 c 6 lett a</u> si fa riferimento al Decreto Direttoriale 4 ottobre 2003; <u>apparecchi di cui all'art. 110 al c 6 lett b</u> si fa riferimento alla Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010; <u>apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett a e c</u> si fa riferimento al Decreto Direttoriale 8 novembre 2005 modificato dal D.D. 20/04/11.</p>	<p>La sanzione è relativa a ciascun apparecchio;</p> <p>Proventi all'A.A.M.S Regionale;</p> <p>Rapporto all'autorità competente identificata nell'A.A.M.S Regionale;</p> <p>Rapporto all'autorità comunale per l'adozione del provvedimento di chiusura ai sensi dell'art.110 c 10.</p> <p>La medesima sanzione si applica nei confronti del distributore degli apparecchi.</p>

MODALITA' OPERATIVA:

Questa fattispecie sanziona la mancata esposizione dei titoli autorizzatori: NO di distribuzione (NOD), NO di messa in esercizio (NOE), questi due almeno in copia conforme e l'attestato di conformità in originale.

L'esposizione dei titoli in fotocopia integra tale fattispecie.

**UTILIZZO DI APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 6 LETT A E 7
PRIVI DELLE PRESCRITTE AUTORIZZAZIONI**

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
<p>Art. 110 c 9 lett f bis TULPS</p> <hr/> <p>NON si applica il sequestro</p>	<p>Chiunque, consente il funzionamento e l'utilizzo di apparecchi di cui all'art. 110 c 6 lett a e b e all'art. 110 c 7 lett. a e c del Tulps non muniti delle prescritte autorizzazioni. (se non in possesso di quelle previste dall'art. 86 c 1 ed 88 del Tulps).</p>	<p align="center">€ 1.500 p.m.r. € 3.000</p> <hr/> <p>Questa fattispecie riguarda gli apparecchi di cui al comma 6 e 7 così come disciplinati: <u>apparecchi di cui all'art 110 c 6 lett a</u> si fa riferimento al Decreto Direttoriale 4 ottobre 2003; <u>apparecchi di cui all'art. 110 al c 6 lett b</u> si fa riferimento alla Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010; <u>apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett a e c</u> si fa riferimento al Decreto Direttoriale 8 novembre 2005 modificato dal D.D. 20/04/11.</p>	<p>La sanzione è relativa a ciascun apparecchio;</p> <p>Proventi all'A.A.M.S Regionale;</p> <p>Rapporto all'autorità competente identificata nell'A.A.M.S Regionale;</p> <p>Rapporto all'autorità comunale per l'adozione del provvedimento di chiusura ai sensi dell'art.110 c 10.</p> <p>La medesima sanzione si applica nei confronti del distributore degli apparecchi.</p>

MODALITA' OPERATIVA:

Questa fattispecie si verifica allorchè non si è titolari di licenza per la conduzione degli apparecchi da gioco ma con apparecchi regolari.

La mancanza della licenza ex art 88 per la gestione degli apparecchi 110 c 6 lett b è sanzionata con l'applicazione dell'art. 17 del Tulps.

**UTILIZZO DI APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 6 LETT B NON
RISPONDENTI ALLE CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI**

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
<p>Art. 110 c 9 lett f ter TULPS</p> <hr/> <p>È necessario nel verbale di sequestro indicare chi è distributore. Si sequestrano anche le somme di denaro contenute nei videogiochi.</p>	<p>Chiunque, consente il funzionamento e l'utilizzo di apparecchi di cui all'art. 110 c 6 lett b del Tulps non conformi alle caratteristiche e prescrizioni.</p>	<p align="center">€ 5.000 p.m.r. € 10.000</p> <hr/> <p>Questa fattispecie riguarda gli apparecchi di cui al comma 6 lett b riferendosi al Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010.</p>	<p>La sanzione è relativa a ciascun apparecchio;</p> <p>Proventi all'A.A.M.S Regionale;</p> <p>Rapporto all'autorità competente identificata nell'A.A.M.S Regionale;</p> <p>Rapporto all'autorità comunale per l'adozione del provvedimento di chiusura ai sensi dell'art.110 c 10.</p> <p>La medesima sanzione si applica nei confronti del distributore degli apparecchi.</p>

MODALITA' OPERATIVA:

E' condizione indispensabile nel verbale di accertata violazione indicare quale sia la regola tecnica prevista dal decreto direttoriale non corrispondente.
La mancanza della licenza ex art 88 per la gestione degli apparecchi 110 c 6 lett b è sanzionata con l'applicazione dell'art. 17 del Tulps

UTILIZZO DI APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 7 CON DISPOSITIVI A RULLI

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
<p>Art. 110 c 9 lett c TULPS Art. 110 c 9 bis (sequestro)</p> <hr/> <p>È necessario nel verbale di sequestro indicare chi è distributore.</p> <p>Si sequestrano anche le somme di denaro contenute nei videogiochi.</p>	<p>Chiunque, consente il funzionamento e l'utilizzo di apparecchi di cui all'art. 110 c 7 lett. a del Tulps con dispositivo a rulli</p>	<p align="center">€ 4.000 p.m.r. € 1.333,33</p> <hr/> <p>Questa fattispecie riguarda gli apparecchi di cui al comma 7 disciplinato dal Decreto Direttoriale 8 novembre 2005 modificato dal D.D. 20/04/11</p>	<p>La sanzione è relativa a ciascun apparecchio;</p> <p>Proventi all'A.A.M.S Regionale;</p> <p>Rapporto all'autorità competente identificata nell'A.A.M.S Regionale;</p> <p>Rapporto all'autorità comunale per l'adozione del provvedimento di chiusura ai sensi dell'art.110 c 10.</p> <p>La medesima sanzione si applica nei confronti del distributore degli apparecchi.</p>

MODALITA' OPERATIVA:

E' indispensabile,quando si contesta questa fattispecie, fotografare l'apparecchio mentre compaiono i rulli. Per far apparire i rulli bisogna che il gioco funzioni nella sua fattispecie irregolare.

N.B.:il solo fatto che gli apparecchi di cui sopra ha un ricevitore di banconote non lo fa rientrare nella fattispecie irregolare, è obbligatorio accertare il funzionamento a rulli.

**UTILIZZO DI APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 6 LETT. A E COMMA 7
LETT. A E C PRIVI DI NULLAOSTA PERCHE' MAI RILASCIATI**

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
<p>Art. 110 c 9 lett d TULPS Art. 110 c 9 bis (sequestro)</p> <p>È necessario nel verbale di sequestro indicare chi è distributore.</p> <p>Si sequestrano anche le somme di denaro contenute nei videogiochi.</p>	<p>chiunque, consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti</p>	<p>Da 5.00 a 3.000 €</p> <p>p.m.r. 1.000 €</p> <p>Questa fattispecie si riscontra quando gli apparecchi di cui all'art. 110 c 6 e 7 non hanno i nullaosta e/o il codice identificativo che deve essere riportato nel nullaosta.</p>	<p>La sanzione è relativa a ciascun apparecchio;</p> <p>Proventi all'A.A.M.S Regionale;</p> <p>Rapporto all'autorità competente identificata nell'A.A.M.S Regionale;</p> <p>Rapporto all'autorità comunale per l'adozione del provvedimento di chiusura ai sensi dell'art.110 c 10.</p> <p>La medesima sanzione si applica nei confronti del distributore degli apparecchi.</p>
Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
<p>Art. 110 c 9 lett b TULPS Art. 110 c 9 bis (sequestro)</p>	<p>chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti.</p>	<p>Da 500 a 3.000 €</p> <p>p.m.r. 1.000 €</p>	<p>La sanzione è relativa a ciascun apparecchio;</p> <p>Proventi all'A.A.M.S Regionale;</p> <p>Rapporto all'autorità competente identificata nell'A.A.M.S Regionale;</p> <p>Rapporto all'autorità comunale per l'adozione del provvedimento di chiusura ai sensi dell'art.110 c 10.</p>

VIOLAZIONE ALLE NORME DI CONTINGENTAMENTO DEGLI APPARECCHI NEI LUOGHI DEPUTATI PER L'INSTALLAZIONE			
Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 4 c 4 ed art. 6 c 6 D.D. 27/07/2011	Chiunque installa all'interno del locale preposto all'esercizio solo apparecchi congegni di cui al comma 6 lett. a e b in numero superiore a quanto previsto.	Fino a € 1000 p.m.r. € 333,33	La sanzione è relativa a ciascun apparecchio; Proventi all'A.A.M.S Regionale; Rapporto all'autorità competente identificata nell'A.A.M.S Regionale; Rapporto all'autorità che ha rilasciato la licenza Sindaco/Questore; Rimozione forzata degli apparecchi.
MODALITA' OPERATIVA: E' indispensabile,quando si contesta questa fattispecie, fotografare il numero degli apparecchi all'interno dei locali ed indicare le tipologie individuate nel verbale; verificare lo stato di detenzione degli apparecchi:esercizio, magazzino, manutenzione			

VIOLAZIONE ALLA NORMA RELATIVA AL DIVIETO DI PROMISCUITA' DEGLI APPARECCHI DI CUI ALL'ART 110 COMMA 6 LETT. A E COMMA 7 NEI LUOGHI DEPUTATI PER L'INSTALLAZIONE

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 9 e 110 TULPS ed art. 17 bis, ter e quater TULPS	Chiunque detiene per l'esercizio nello stesso locale apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett a e comma 7 lett. a e c. senza che gli stessi siano fisicamente separati. Nelle attività ricettive gli apparecchi di cui all'art 110 c 6 sono collocati in aree separate.	Da 516 a 3.098 € p.m.r. 1.032 € Si contesta la violazione all'art. 3 comma 4 del Decreto Direttoriale 27 ottobre 2003 modificato dal Decreto Direttoriale 18 gennaio 2007.	La sanzione è unica ed indipendente dal numero degli apparecchi; Proventi al Comune Rapporto all'autorità competente identificata nel Comune

MODALITA' OPERATIVA:

E' indispensabile, quando si contesta questa fattispecie, fotografare il locale in cui si trovano gli apparecchi ed indicare le tipologie individuate nel verbale

VIOLAZIONE ALLA NORMA RELATIVA AL DIVIETO DI PROMISCUITA' DEGLI APPARECCHI DI CUI ALL'ART 110 COMMA 6 LETT. A E COMMA 7 NEI LUOGHI DEPUTATI PER L'INSTALLAZIONE – sale bingo

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 9 e 110 TULPS ed art. 17 bis, ter e quater TULPS	Chiunque detiene per l'esercizio nello stesso locale apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett a e comma 7 lett. a e c. senza che gli stessi siano fisicamente separati.	Da 516 a 3.098 € p.m.r. 1.032 € Si contesta la violazione all'art. 3 comma 2 del Decreto Direttoriale 27 ottobre 2003 modificato dal Decreto Direttoriale 18 gennaio 2007.	La sanzione è unica ed indipendente dal numero degli apparecchi; Proventi allo Stato Rapporto all'autorità competente identificata nel Prefetto. Rapporto all'autorità Questorile ed AAMS

VIOLAZIONE ALL'ESERCIZIO DI SOLI APPARECCHI DI CUI ALL'ART 110 COMMA 6 LETT A NEI LUOGHI DEPUTATI PER L'INSTALLAZIONE PER I QUALI E' PREVISTO L'IMPIEGO DI VIDEOGIOCHI DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 7.

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 9 e 110 TULPS ed art. 17 bis, ter e quater TULPS	Chiunque detiene per l'esercizio nello stesso locale esclusivamente apparecchi di cui all'art. 110 comma 6	Da 516 a 3.098 € p.m.r. 1.032 € Si contesta la violazione all'art. 3 comma 2 del Decreto Direttoriale 27 ottobre 2003 modificato dal Decreto Direttoriale 18 gennaio 2007.	La sanzione è unica ed indipendente dal numero degli apparecchi; Proventi allo Stato Rapporto all'autorità competente identificata nel Comune

MODALITA' OPERATIVA:

E' indispensabile,quando si contesta questa fattispecie, fotografare il numero degli apparecchi all'interno dei locali ed indicare le tipologie individuate nel verbale. In generale per poter mettere in esercizio apparecchi di cui all'art.110 comma 6 lett. a è indispensabile installare un videogioco di cui all'art. 110 comma 7 lett. a o c

VIOLAZIONE PER LA MANCATA INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DI CUI AL COMMA 7 IN NUMERO DOPPIO RISPETTO A QUELLI DI CUI A COMMA 6 PER LE SALE PUBBLICHE DA GIOCO CON O SENZA SOMMINISTRAZIONE – Sala Giochi.

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 9 e 110 TULPS ed art. 17 bis, ter e quater TULPS	Chiunque detiene per l'esercizio nello stesso locale quale sala pubblica da gioco apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 non in numero doppio rispetto a quelli di cui al c 6 installati	Da 516 a 3.098 € p.m.r. 1.032 € Si contesta la violazione all'art. 3 comma 2 del Decreto Direttoriale 27 ottobre 2003 modificato dal Decreto Direttoriale 18 gennaio 2007.	La sanzione è unica ed indipendente dal numero degli apparecchi; Proventi allo Stato Rapporto all'autorità competente identificata nel Comune

N.B.:

per le violazioni di cui all' art. 9 c 2 del D.D. 22/01/2010 si applica il D.D. 27/07/2011.
E' indispensabile,quando si contesta questa fattispecie, fotografare il numero degli apparecchi all'interno dei locali ed indicare le tipologie individuate nel verbale.

DIVIETO DI INGRESSO E PERMANENZA DI MINORI DI ANNI 18			
Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 9 e 110 TULPS ed art. 17 bis, ter e quater TULPS	I minori non possono accedere nei locali ove vi siano apparecchi di cui all'art. 110 c 6, sale scommesse o sale ove si effettuano concorsi con vincite in denaro.	Da 516 a 3.098 € p.m.r. 1.032 € Si contesta la violazione all'art. 3 comma 2 del Decreto Direttoriale 27 ottobre 2003 modificato dal Decreto Direttoriale 18 gennaio 2007.	La sanzione è unica ed indipendente dal numero degli apparecchi; Proventi: Comune(86 TULPS) Stato (88 TULPS) Rapporto all'autorità competente identificata nel Comune/Prefetto
<p>N.B.: <u>E' indispensabile identificare il minore</u> Occorre altresì individuare la fattispecie del luogo di installazione e relativa autorizzazione di Polizia al fine di determinare la competenza tra il Comune e la Questura per sanzioni ed autorità competente</p>			

VIOLAZIONE ALLA NORMA RELATIVA AL DIVIETO DI PROMISCUITA' DEGLI APPARECCHI DI CUI ALL'ART 110 COMMA 6 LETT. A E COMMA 7 NEI LUOGHI DEPUTATI PER L'INSTALLAZIONE – Sala giochi			
Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 9 e 110 TULPS ed art. 17 bis, ter e quater TULPS	Chiunque detiene per l'esercizio nello stesso locale apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett. a e comma 7 lett. a e c. senza che gli stessi siano fisicamente separati. Questo articolo si applica esclusivamente per le sale giochi	Da 516 a 3.098 € p.m.r. 1.032 € Si contesta la violazione all'art. 3 comma 2 del Decreto Direttoriale 27 ottobre 2003 modificato dal Decreto Direttoriale 18 gennaio 2007.	La sanzione è unica ed indipendente dal numero degli apparecchi; Proventi: Proventi al Comune Rapporto all'autorità competente identificata nel Comune
<p>N.B.: <u>E' indispensabile, quando si contesta questa fattispecie, fotografare ciò che si ritiene violato circa le prescrizioni.</u></p>			

VIOLAZIONE DELLA CONDIZIONE MINIMA DI INSTALLABILITA'			
Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 9 e 110 TULPS ed art. 17 bis, ter e quater TULPS	Chiunque detiene per l'esercizio nello stesso locale apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett a e b senza che venisse rispettata la superficie minima di ingombro in 2 mq	Da 516 a 3.098 € p.m.r. 1.032 € Si contesta la violazione all'art. 4 c 1 del Decreto Direttoriale 27 luglio 2011..	La sanzione è unica ed indipendente dal numero degli apparecchi; Proventi: Proventi al Comune Rapporto all'autorità competente identificata nel Comune
N.B.: In sede di primo sopralluogo si dispone, con congruo tempo, la prescrizione del rispetto della condizione di installabilità, se non rispettato si applica detta sanzione. <u>E' indispensabile</u> , quando si contesta questa fattispecie, fotografare ciò che si ritiene violato circa le prescrizioni – Nella contestazione indicare il ripristino della condizione di installabilità.			

VIOLAZIONE DELLA CONDIZIONE MINIMA DI INSTALLABILITA' A)			
Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 9 e 110 TULPS ed art. 17 bis, ter e quater TULPS	Chiunque dispone il funzionamento di apparecchi di cui all'art. 110 c 6 in luoghi di cura, istituti scolastici ovvero le loro pertinenze, in luoghi di culto.	Da 516 a 3.098 € p.m.r. 1.032 € Si contesta la violazione all'art. 5 c 1 del Decreto Direttoriale 27 luglio 2011.	La sanzione è unica ed indipendente dal numero degli apparecchi; Proventi: Proventi al Comune Rapporto all'autorità competente identificata nel Comune
N.B.: E' indispensabile, quando si contesta questa fattispecie, fotografare ciò che si ritiene violato circa le prescrizioni – Indicare l'obbligo di rimozione degli apparecchi.			

VIOLAZIONE DELLA CONDIZIONE MINIMA DI INSTALLABILITA' B)			
Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 9 e 110 TULPS ed art. 17 bis, ter e quater TULPS	Chiunque dispone il funzionamento di apparecchi di cui all'art. 110 c 6 all'esterno dei locali, benché autorizzati, e comunque al di fuori degli spazi delimitati e sorvegliati e di cui non è conosciuta la titolarità.	Da 516 a 3.098 € p.m.r. 1.032 € Si contesta la violazione all'art. 5 c 2 del Decreto Direttoriale 27 luglio 2011.	La sanzione è unica ed indipendente dal numero degli apparecchi; Proventi: Proventi al Comune Rapporto all'autorità competente identificata nel Comune
N.B.: E' indispensabile, quando si contesta questa fattispecie, fotografare ciò che si ritiene violato circa le prescrizioni – Indicare l'obbligo di rimozione degli apparecchi.			

VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI INDICATE NEL D.D. 22/01/2010 PER GLI ESERCIZI CHE HANNO SOLO VLT.			
Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 9 e 110 TULPS ed art. 17 bis, ter e quater TULPS	Mancata adozione di un sistema di videosorveglianza; Mancato rispetto dei parametri tecnici previsti per la messa in esercizio.	Da 516 a 3.098 € p.m.r. 1.032 € Si contesta la violazione all'art. 9 del Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010 in relazione alla circ. AAMS prot.2010/29581/giochi/adi del 07/09/2010.	La sanzione è unica ed indipendente dal numero degli apparecchi; Proventi: Proventi allo Stato Rapporto all'autorità competente Identificata nel Prefetto Rapporto all'autorità Questorile ed AAMS
N.B.: per le violazioni di cui all' art. 9 c 2 del D.D. 22/01/2010 si applica il D.D. 27/07/2011. <u>E' indispensabile</u> , quando si contesta questa fattispecie, fotografare ciò che si ritiene violato circa le prescrizioni. A Parere di chi scrive, in relazione alla circolare su richiamata, la mancanza di uno dei requisiti sanzionati presuppone la perdita del requisito di sorvegliabilità del locale, in questo caso però di competenza esclusiva della Questura visto che la licenza ex 88 TULPS.			